

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3373

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CITARISTI, CIRINO POMICINO, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, BONFERRONI, BRICCOLA, CARRUS, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, MERLONI, MORO, NAPOLI, ORSENIGO, ORSINI GIANFRANCO, RIGHI, ROCCHI, ROSSI, SANGALLI, SINESIO, ZOSO

Presentata il 7 gennaio 1986

Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le difficoltà di ordine finanziario attraversate dalle imprese nel corso degli ultimi anni hanno posto in rilievo la necessità per queste di ricorrere, tra le fonti esterne di approvvigionamento finanziario, alla acquisizione di credito.

Nella prospettiva di rivalutare questo canale di finanziamento dell'impresa si pongono le proposte di favorire lo sviluppo in Italia di attività di *merchant banking*.

Una normativa fiscale che favorisca il sorgere di iniziative di questo tipo appare coerente con l'interesse generale all'accrescimento dei mezzi propri dell'impresa.

L'articolo 1 chiarisce che le società di *merchant banking* assolvono alla funzione di fornire il necessario supporto finanziario sotto forma di credito, ad imprese

produttive e pienamente valide sotto il profilo degli equilibri economico-finanziari, ovvero ad aziende giovani, con favorevoli prospettive di sviluppo anche sotto il profilo della innovazione tecnologica.

L'agevolazione fiscale riconosciuta alle società che svolgono attività di *merchant banking* è rappresentata dal rinvio della tassazione sugli utili conseguiti in ciascun esercizio, al periodo di imposta in cui risultino ormai collocati almeno i due terzi dei titoli acquisiti nell'esercizio medesimo o, comunque, al terzo esercizio successivo a quello dell'acquisizione.

Detta agevolazione, valida fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1990, è accordata a condizione che la società nello stesso esercizio abbia effettuato investimenti in azioni, quote o obbligazioni, emesse da quelle imprese

aventi le caratteristiche sopra cennate, per un ammontare almeno pari a quattro volte l'importo degli utili per i quali viene rinviata la tassazione.

La scelta di subordinare la fruizione del beneficio fiscale al flusso annuo di acquisizione di valori mobiliari, anziché alla detenzione alla fine dell'esercizio di un certo *stock* di titoli, deriva dalla circostanza che quest'ultima condizione avrebbe implicitamente costituito un incentivo verso il mantenimento dei titoli in portafoglio anziché verso il collocamento dei medesimi fra il pubblico.

Il beneficio in parola è accordato esclusivamente alle società iscritte in un apposito albo istituito presso la Banca d'Italia: ciò ha consentito di evitare la previsione di ulteriori condizioni all'operatività di tali soggetti, nel presupposto che l'iscrizione nel predetto albo sia sufficiente a garantire che le società in argomento esercitino effettivamente l'attività di *merchant banking* che la disposizione in esame intende incentivare.

Articoli 2 e 3: nella prospettiva di adeguare le strutture e il grado di efficienza del mercato finanziario italiano alle dimensioni e alle potenzialità raggiunte dall'apparato industriale, questi articoli prevedono facilitazioni fiscali per quei soggetti che sottoscrivano e acquistino azioni emesse dalle società di *merchant banking* ovvero dalle imprese produttive da queste partecipate.

Il primo di tali articoli prevede agevolazioni in favore dei soggetti che sottoscrivano azioni emesse dalle società di *merchant banking*.

Tale norma dispone che, a fronte della spesa sostenuta in ciascun periodo d'imposta per la sottoscrizione di azioni della specie, è deducibile, nello stesso periodo d'imposta e nei due successivi, un importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta.

La complessiva deduzione, che nell'arco dei tre anni risulta pari al 30 per

cento del prezzo pagato per l'acquisto delle azioni, non potrà eccedere, sempre nell'arco del triennio, l'importo globale di lire 10.000.000 per i soggetti IRPEF e di lire 50.000.000 per i soggetti IRPEG.

Al fine di evitare che il beneficio possa essere consentito anche in relazione ad investimenti di breve periodo, la norma dispone che per fruire dell'agevolazione è necessario dimostrare l'ininterrotto possesso dei titoli e che, in caso di cessione degli stessi nell'arco del quinquennio, l'importo a suo tempo dedotto viene ripreso a tassazione.

Per consentire agli uffici delle imposte l'immediata verifica delle condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione, è previsto che le persone fisiche debbano depositare le azioni presso un'azienda di credito e allegare alle dichiarazioni dei redditi un certificato rilasciato dall'azienda medesima attestante l'ininterrotto possesso dei titoli.

Tale adempimento non viene richiesto ai soggetti IRPEG, posto che la condizione richiesta per l'agevolazione deve risultare dalle ordinarie scritture contabili e che questi ultimi soggetti sono comunque obbligati ad allegare alla dichiarazione dei redditi le distinte delle azioni acquistate o vendute.

L'agevolazione in argomento è limitata alle sole sottoscrizioni di azioni emesse dalle società di *merchant banking*, in quanto appare opportuno circoscrivere l'ambito oggettivo e temporale del beneficio in parola, che altrimenti verrebbe esteso indefinitivamente anche a tutti i successivi trasferimenti dei titoli della specie.

L'articolo 3 prevede una analoga deduzione per i soggetti che acquistano dalle società di *merchant banking* azioni o quote delle imprese dalle stesse partecipate.

La disposizione è da porre in relazione a quelle dell'articolo 1 riguardanti le suddette società e ne rappresenta l'ideale

completamento: la finalità è quella di creare delle condizioni oggettive che facilitino il collocamento normale presso i risparmiatori delle azioni o quote acquistate o sottoscritte dalle società di *merchant banking*.

La norma ha una struttura analoga alla precedente, prevedendo limiti alla deduzione complessiva sia in termini per-

centuali della spesa sostenuta, sia in valore assoluto.

La diversa misura percentuale della deduzione consentita per l'acquisto di azioni o quote emesse da aziende piccole o medie, di recente costituzione e operanti in settori ad alta tecnologia, è da collegare con la maggiore rischiosità riconosciuta a tali investimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella determinazione del reddito imponibile delle società iscritte nell'apposito albo istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, non si tiene conto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1990, delle quote di utile di esercizio per le quali sia stato deliberato l'accantonamento in apposito fondo di riserva denominato con riferimento alla presente legge, a condizione che nell'esercizio medesimo siano stati effettuati investimenti per un ammontare almeno pari a quattro volte l'importo accantonato al predetto fondo di riserva, in azioni, quote o obbligazioni emesse da:

a) società che abbiano conseguito utili negli ultimi due esercizi;

b) imprese di piccole o medie dimensioni, di nuova costituzione, ovvero costituite da non più di cinque anni, operanti in settori ad alta tecnologia e ad elevato contenuto di innovazione per prodotti e servizi offerti, individuati secondo i criteri che saranno indicati in apposite delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Le perdite e le minusvalenze relative ai titoli di cui al comma precedente possono essere portate in detrazione dal reddito imponibile ovvero compensate, tutto o in parte, con una corrispondente riduzione dell'accantonamento al fondo di riserva sopra indicato, costituito con utili conseguiti nell'esercizio di acquisizione dei titoli medesimi. L'eventuale parte residua dell'accantonamento concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo d'imposta nel quale risultano ceduti i due terzi delle azioni, quote o obbligazioni, emesse dai soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, acquisite nell'eser-

cizio precedente a quello in cui è stato deliberato l'accantonamento, e comunque non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisizione.

Le somme attribuite ai soci mediante riduzione delle riserve di cui al primo comma o mediante riduzione del capitale sociale nei limiti delle predette riserve, avvenute prima dei termini indicati al secondo comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società e dei soci nel periodo d'imposta nel quale viene effettuata la distribuzione.

ART. 2.

I soggetti che sottoscrivono azioni emesse dalle società iscritte all'albo di cui all'articolo 4 possono dedurre dal proprio reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nei due periodi successivi, un importo pari, in ciascun periodo, al 10 per cento del prezzo di sottoscrizione delle azioni medesime.

A fronte delle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta per le sottoscrizioni di cui al comma precedente, la complessiva deduzione spettante non può comunque eccedere gli importi complessivi di lire 10.000.000 e di lire 50.000.000 rispettivamente per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La deduzione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta; a tal fine le persone fisiche devono depositare le azioni sottoscritte presso un'azienda di credito e allegare alla dichiarazione dei redditi un certificato dell'azienda depositaria, attestante l'ininterrotto possesso dei titoli nel periodo d'imposta; per le persone giuridiche l'ininterrotto possesso delle azioni deve risultare dalle scritture contabili.

Qualora dette azioni vengano cedute entro cinque anni dalla sottoscrizione, il reddito imponibile del soggetto cedente

deve essere incrementato, nell'esercizio in cui avviene la cessione, per un importo uguale a quello dedotto ai sensi dei commi precedenti con riferimento al prezzo di sottoscrizione delle azioni cedute.

ART. 3.

I soggetti che acquistano dalle società iscritte nell'albo di cui all'articolo 4 azioni o quote delle imprese dalle stesse partecipate possono dedurre dal proprio reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nei due periodi successivi, un importo pari, in ciascun periodo, al 10 per cento ovvero al 20 per cento del prezzo di acquisto delle azioni medesime, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o quote emesse da società di cui alla lettera *a)* ovvero da imprese di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 1.

La deduzione è ammessa nei limiti ed alle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente e sempreché le azioni delle società di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 siano state cedute dalle società iscritte nell'albo di cui all'articolo 4, con l'osservanza delle disposizioni in materia di vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari.

Qualora dette azioni o quote vengano cedute entro cinque anni dall'acquisto, il reddito imponibile del soggetto cedente deve essere incrementato, nell'esercizio in cui avviene la cessione, per un importo uguale a quello dedotto ai sensi dei commi precedenti con riferimento all'acquisto delle azioni o quote cedute.

ART. 4.

Presso la Banca d'Italia è istituito un albo in cui sono iscritte le società che svolgono attività di intermediazione di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo.